

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 216/2023, ad iniziativa dei consiglieri Ausili, Putzu, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioi, Livi, Rossi, Bilo', Marinangeli, Elezi, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 360 del 9 novembre 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 22 novembre 2023, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 23 novembre 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 novembre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 216/2023, ad iniziativa dei consiglieri Ausili, Putzu, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioni, Livi, Rossi, Bilo', Marinangeli, Elezi, concernente: «Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 177 del 9 novembre 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Miranda e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 22 novembre 2023, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 23 novembre 2023;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 23 novembre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge in esame si pone l'obiettivo di adeguare una serie di norme regionali nel dichiarato scopo di assicurarne la maggiore rispondenza alle esigenze della comunità regionale.

A tal fine, ogni singolo articolo della PDL introduce una o più modifiche all'interno di leggi regionali previgenti, di talché la disamina della proposta deve essere necessariamente effettuata articolo per articolo - in quanto ogni disposizione ha un oggetto ed un obiettivo autonomo - ponendo riferimento alle previsioni che possono ritenersi maggiormente significative. La struttura stessa della PDL, in quanto riferita ad una pluralità di disposizioni oggetto di modifica, non consente di apprezzare se le scelte che nella stessa sono compiute siano effettivamente la migliore opzione per raggiungere l'auspicata "maggiore rispondenza alle esigenze della comunità regionale", confidandosi pertanto nel fatto che l'elevato livello tecnico del testo normativo sia la conseguenza degli approfondimenti e dell'analisi dell'impatto della regolazione che necessariamente hanno preceduto la redazione del testo.

Art. 1 – Modifiche alla legge regionale 39/1997

Interventi a favore dei marchigiani all'estero

Il primo comma (comma 01) prevede l'attribuzione di una particolare rilevanza al processo di formazione dei giovani marchigiani all'estero al fine di mantenere e rafforzare la memoria e l'inclinazione all'identificazione con il paese e la regione di origine, nonché valorizzarne ogni specifica esperienza professionale.

Il secondo comma (comma 1) prevede l'attivazione di specifici interventi a favore dei giovani marchigiani emigrati all'estero al fine di favorirne il rientro.

Il comma 2 definisce quali "giovani marchigiani all'estero" coloro che non hanno raggiunto il 35esimo anno di età. Il comma 4 prevede che agli interventi previsti in questo articolo e, in generale, agli interventi rivolti ai giovani marchigiani di cui all'articolo 2, è riservata una quota pari ad un terzo delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione per questa legge.

E' significativo che nel corso dell'iter di formazione della legge lo stanziamento sia stato aumentato dall'originaria previsione del 10% alla maggior misura indicata nel testo in disamina.

Il comma 3 bis introduce nella legge un articolo 12ter che contiene una clausola valutativa in ragione della quale la Giunta regionale ogni due anni trasmette all'Assemblea legislativa delle Marche una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti dalla legge.

Deve ritenersi apprezzabile la previsione di un meccanismo volto ad evidenziare l'efficacia delle misure sull'obiettivo che la legge si prefigge. Si segnala che l'articolo 8 ter della PDL detta una disciplina transitoria relativa proprio a questo meccanismo di valutazione prevedendo che "in via di prima applicazione, la relazione prevista all'articolo 12 ter della l.r. 39/1997, introdotto da questa legge, è inviata dopo due anni dalla sua entrata in vigore".

Art. 1 bis – Modifiche alla legge regionale 6/2005

Legge forestale regionale

La norma prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 disponendo che per tagli boschivi di dimensioni limitate l'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da una dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Il meccanismo della DIA si può ritenere corretto per interventi minori che possono dunque beneficiare di un procedimento più snello.

La concreta attivazione della semplificazione proposta presuppone l'adozione di atti della Giunta che determinino i casi in cui è possibile utilizzare tale procedura semplificata.

Art. 2 – Modifiche alla legge regionale 9/2006

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

L'articolo in questione prevede che la partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi didattico-educativi sia subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto. La norma ha evidenti finalità di tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla popolazione più giovane.

Art. 3 – Modifiche alla legge regionale 18/2009

Assestamento del bilancio 2009

La norma in esame prevede che l'autorizzazione alla Giunta al compimento degli atti necessari alla concessione in comodato gratuito alla Provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati minori di Jesi, per la durata di anni cinquanta, del complesso monumentale di proprietà della Regione denominato "Eremo di Val di Sasso", sito in comune di Fabriano, località Valleremita, sia estesa anche alle aree adiacenti, di proprietà della Regione, individuate dalla Giunta regionale, necessarie alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso.

Non è questa la sede per valutare la norma del 2009 oggetto di modifica: ciò che rileva è che la disposizione in questione si pone quale elemento di completamento di quanto già approvato dall'Assemblea Legislativa.

Art. 3 bis - Modifiche alla legge regionale 5/2013

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

Con tale articolo si modifica l'attuale regime di autorizzazione alla cerca e raccolta dei tartufi in concessione di tartufi nelle foreste demaniali in un regime di concessione.

Vengono rimesse alla competenza della Giunta le modalità di rilascio, di sospensione e di revoca dell'abilitazione, dell'autorizzazione ed anche della neoistituita concessione per l'esercizio della

cerca e della raccolta dei tartufi, con soppressione della facoltà di disporre del rinnovo dei predetti titoli.

L'impatto della nuova disposizione è di difficile valutazione, anche perché non è dato di poter valutare l'ambito della concessione, la durata e l'eventuale onerosità della stessa.

Tali elementi sono invero rimessi alla competenza della Giunta previo parere della competente commissione assembleare.

Art. 3 ter - Modifiche alla legge regionale 14/2018

Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea

Con tale disposizione si valorizza e sostiene la progettualità dei Comuni di Magliano di Tenna e Montegiorgio, quali luoghi particolarmente legati alla tradizione della dieta mediterranea, prevedendo finanziamenti per iniziative realizzate in forma singola o associata con altri enti locali, soggetti pubblici e privati e prevedendo che i Sindaci di detti Comuni siano componenti del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea. Si istituisce inoltre il premio annuale denominato "Flaminio Fidanza: La dieta mediterranea, ben oltre il cibo", aperto a soggetti pubblici e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea.

La norma ha la funzione di ampliare il perimetro dei soggetti ritenuti portatori di quell'insieme di elementi di cultura e tradizione che appaiono essere componenti del sistema complessivo della dieta mediterranea.

Art. 4 – Modifiche alla legge regionale 6/2020

Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche

La norma introduce un programma triennale degli interventi di sostegno alla promozione della produzione di birra artigianale ed agricola. Si deve ritenere che tale intervento programmatico sia funzionale ad un migliore sviluppo del settore e soprattutto a rendere maggiormente efficaci gli interventi contemplati nella legge oggetto di modifica.

Art. 5 – Modifiche alla legge regionale 19/2021

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano

Si prevede che la vendita dei beni di propria produzione può essere effettuata anche su aree esterne, di proprietà o pubbliche, adiacenti ai locali di produzione per un periodo sperimentale di tre anni a condizione che detta attività sia stata già svolta alla data del 31 dicembre 2022. La finalità appare quella di prevedere una sperimentazione in relazione ad attività di vendita di prodotti artigianali già in essere alla data del 31/12/2022. Tale articolo appare soppresso nella formulazione licenziata dalla Commissione.

Art. 6 – Modifiche alla legge regionale 22/2021

Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche

La norma prevede che gli esercizi di vicinato che al 31 dicembre 2022 svolgevano l'attività relativa al consumo sul posto, su area esterna privata o pubblica, possono continuare la medesima attività per un ulteriore periodo sperimentale di tre anni. Tale articolo appare soppresso nella formulazione licenziata dalla Commissione.

Art. 7 – Modifiche alla legge regionale 8/2022

Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria

Si prevede l'approvazione da parte della Giunta di un programma triennale di promozione del cavallo del Catria indicando, in particolare: a) le azioni volte alla diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria, con la conoscenza delle caratteristiche di questa razza, la sua promozione e la sua conservazione; b) le iniziative in merito alla presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici; c) le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento. La disposizione appare finalizzata ad una maggiore organicità degli interventi previsti dalla legge oggetto di modifica, organicità da raggiungersi mediante lo strumento pianificatorio qui contemplato.

Art. 7 bis – Modifiche alla legge regionale 11/2022

Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"

Le modifiche proposte attengono ad un miglior funzionamento dell'Agenzia.

Art. 8 – Modifiche alla legge regionale 18/2022

Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei

La norma introduce una disciplina volta ad arginare fenomeni di abuso dell'autorizzazione alla raccolta e comunque di violazione dei precetti contemplati dalla legge regionale che possono comportare la sospensione del titolo abilitativo.

E' inoltre impressa la destinazione in favore dei Comuni ovvero delle Unioni di Comuni dei proventi derivanti da quanto versato dai non residenti nella Regione Marche per svolgere l'attività di raccolta.

Art. 8 bis - Disposizioni in materia di Edilizia residenziale pubblica.

Modifica alla l.r. 36/2005 e alla l.r. 22/2006

Viene abrogata la norma secondo cui il fatto di "avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle

domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale” rappresenta un requisito per conseguire l’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, così ampliando il numero di soggetti che possono aspirare a tale assegnazione. L’allegato A alla l.r. 22/2006 prevede i punteggi da attribuire alle domande ed in particolare quelli relativi alle condizioni soggettive del ricorrente. L’attuale formulazione contempla il punteggio derivante dalla residenza nel Comune, punteggio di 0,50 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo. La modifica prevede che il punteggio sia così riformulato: “punteggio di 0,50 punti per ogni anno fino a 8 punti”. In sostanza, con la formulazione vigente si matura il punteggio derivante dalla residenza a decorrere dal decimo anno e ciò può portare al massimo a dieci punti in quanto non si conta il periodo successivo al ventesimo anno di residenza. Con la formulazione proposta, il punteggio di “anzianità residenziale” si matura da subito ed al massimo può raggiungere gli otto punti.

Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA
nel testo licenziato dalla competente Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta si compone di una serie di articoli ognuno dei quali finalizzato alla modifica di alcune disposizioni di una specifica legge regionale. Le modifiche proposte appaiono compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	Le modifiche proposte appaiono compatibili con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta apporta delle modifiche e delle integrazioni alle leggi regionali di seguito elencate: l.r. 39/1997; l.r. 6/2005; l.r. 36/2005; l.r. 9/2006; l.r. 22/2006; l.r. 18/2009; l.r. 5/2013; l.r. 14/2018; l.r. 6/2020; l.r. 8/2022; l.r. 11/2022; l.r. 18/2022.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta risponde a finalità proprie della semplificazione normativa sotto il profilo di una maggiore chiarezza del linguaggio normativo e della semplificazione procedurale.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)
nel testo licenziato dalla Commissione assembleare**

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 39/1997)

L'articolo 1 inserisce nella legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) specifiche disposizioni per promuovere l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale, il contatto con tali giovani e la loro adeguata informazione sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano, nonché la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite. Stabilisce che ai relativi interventi è riservata una quota pari ad un terzo delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione per la medesima legge. Affida, inoltre, alla Regione, il compito di promuovere, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, la costituzione di un soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione, in quanto tutti gli interventi si realizzano nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 39/1997 medesima.

Art. 1 bis

(Modifica alla l.r. 6/2005)

L'articolo 1 bis modifica il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005; viene esplicitato quanto già previsto nelle Prescrizioni adottate dalla Giunta regionale in materia di tagli boschivi di dimensioni limitate, che possono essere oggetto di una dichiarazione di inizio lavori in sostituzione di una autorizzazione. I casi e le modalità per la presentazione della dichiarazione sono oggetto di un provvedimento attuativo adottato dalla Giunta regionale dopo l'entrata in vigore della modifica. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

L'articolo 2 modifica la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) prevedendo, per la partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi, la presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 18/2009)

L'articolo 3 modifica la legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) estendendo alle aree adiacenti l'autorizzazione relativa alla concessione in comodato d'uso dell'Eremo di Val di Sasso, sito nel Comune di Fabriano. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 3 bis*(Modifiche alla l.r. 5/2013)*

L'articolo 3 bis introduce alcune modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno). Tali modifiche si rendono opportune al fine di precisare i casi in cui la raccolta è soggetta non ad autorizzazione ma a concessione.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

Art. 3 ter*(Modifiche alla l.r. 14/2018)*

L'articolo 3 ter introduce alcune modifiche alla legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea). In particolare, il comma 1 inserisce nella l.r. 14/2018 la valorizzazione della progettualità dei comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio quali comuni capofila delle iniziative regionali inerenti le finalità e gli obiettivi della legge. Al comma 2 dell'articolo viene inoltre dedicato a Flaminio Fidanza il premio annuale, aperto a soggetti pubblici e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea. Il comma 4 introduce nella composizione del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della Dieta Mediterranea, il Sindaco di Magliano di Tenna ed il Sindaco del Comune di Montegiorgio o loro delegati oltre che il Presidente dell'associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea o suo delegato.

Le modifiche proposte hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della Regione, dal momento che saranno attuate nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 14/2018 medesima.

Art. 4*(Modifiche alla l.r. 6/2020)*

L'articolo 4 modifica la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche) introducendo un programma triennale degli interventi di sostegno alla promozione della produzione di birra artigianale ed agricola.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale.

Art. 5*(Modifiche alla l.r. 19/2021)*

L'articolo 5 è soppresso

Art. 6*(Modifiche alla l.r. 22/2021)*

L'articolo 6 è soppresso.

Art. 7*(Modifica alla l.r. 8/2022)*

L'articolo 7 modifica la legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) sostituendo il programma annuale delle iniziative con il programma triennale di promozione

del cavallo del Catria.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale.

Art. 7 bis

(Modifiche alla l.r. 11/2022)

L'articolo 7 bis introduce alcune modifiche alla legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura, Pesca). Si tratta di integrazioni volte ad eliminare alcuni refusi presenti nel testo, per inserire alcune precisazioni e per integrare le fattispecie finanziabili dell'articolo 14, comma 1, lettera b), introducendo la tipologia dei contributi, oltre a quella già prevista dei trasferimenti; ciò permette la concessione di contributi all'Agenzia anche per investimenti strettamente funzionali alla realizzazione del programma di attività.

Le modifiche introdotte hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della Regione.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 18/2022)

L'articolo 8 modifica alcune disposizioni della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei). Tali modifiche rispondono ad un'esigenza di semplificazione delle modalità di utilizzo dei proventi dei titoli di raccolta dei funghi epigei.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 8 bis

*(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
Modifica alla l.r. 36/2005 e alla l.r. 22/2006)*

L'articolo 8 bis abroga la lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative); apporta inoltre una modifica al numero 10) della lettera a) dell'Allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22, Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative). Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 145/2023.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 8 ter

(Disposizioni transitorie)

L'articolo 8 ter contiene una disposizione transitoria riguardante le modifiche apportate da questa legge alla legge regionale 39/1997.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 9 dispone l'invarianza finanziaria della legge in quanto nessuna delle disposizioni in essa contenute comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.